

**Regolamento interno
della Società Cooperativa INFORMAZIONE e CULTURA a r.l.
sulla gestione delle trasmissioni radiofoniche
della RADIO**

La Radio gestita dalla Società Cooperativa INFORMAZIONE E CULTURA a r.l. si è fondata e continuerà a fondarsi sul Capitale Umano Volontario che sino ad ora ha garantito la continuità della vita della Radio, sia sotto il profilo tecnico-amministrativo che politico-editoriale.

L'adozione di un Regolamento interno per una miglior gestione dei servizi radiofonici non inficerà lo spirito ed i principi che sino ad ora hanno caratterizzato la vita della Radio, dei suoi Collaboratori e degli Ascoltatori e che costituiscono il patrimonio comune in cui tutti si sono riconosciuti, ma ne vuole essere la naturale continuazione.

L'Assemblea ed il Comitato di Redazione hanno ritenuto opportuno impegnarsi a sottoporre annualmente a verifica la funzionalità e l'efficacia del presente Regolamento al fine di valutare le eventuali modifiche da apporre per adattarlo alle reali necessità e bisogni della Radio, dei Soci e dei Collaboratori tutti.

Il redattore ha scelto di presentare gli articoli del presente Regolamento in Premesse – Titoli e Singoli Articoli titolati e suddivisi in commi, al solo fine di meglio organizzare l'esposizione senza che tale classificazione possa in nessun modo creare una diversità di valore delle regole e dei principi contenuti nelle singole disposizioni.

PREMESSA

Il presente Regolamento interno è stato approvato dall'Assemblea della Cooperativa INFORMAZIONE E CULTURA, dopo ampia discussione, in data 28.03.2009 ed entra in vigore dal giorno 01.04.2009, successivamente modificato con Assemblea del 05.02.2011 ed entra in vigore il giorno successivo.

ULTERIORE PREMESSA 1.

Nel presente Regolamento la Società Cooperativa INFORMAZIONE E CULTURA sarà indicata per brevità espositiva solo Cooperativa.

Quando si parla di Socio e/o Soci si intende, per sintesi di linguaggio, sia il Socio sia la Socia, indifferentemente, così pure per le altre categorie che verranno coniugate al maschile.

Nel proseguito, la Radio della Società Cooperativa verrà indicata per brevità espositiva solo Radio.

ULTERIORE PREMESSA 2.

In caso di difformità di interpretazione di qualsiasi articolo del presente Regolamento, il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, su richiesta dell'interessato, potrà indicare l'interpretazione autentica del medesimo tenuto conto delle finalità della Cooperativa, dello Statuto, delle leggi regolatrici della materia e, non ultima, della volontà degli estensori.

TITOLO PRIMO:
Disposizioni generali

ART. 1: SEDE ED ATTIVITÀ

1. La Radio ha la sede operativa in ALBIGNASEGO (PD), Strada Battaglia nr. 89.
2. La Radio è lo strumento principale di cui si avvale la Cooperativa per realizzare i suoi scopi statutari con la messa in onda in un palinsesto radiofonico in FM, realizzazione di eventi, occasioni di formazione, campagne di sensibilizzazione popolare e similari.
3. Le attività svolte dai Soci a favore della Radio sono a titolo gratuito e volontario.

ART. 2: SCOPI SOCIALI DELLA COOPERATIVA E DELLA RADIO

1. La Cooperativa mira, senza finalità speculative e con scopo mutualistico, al conseguimento dell'oggetto sociale di cui all'art. 5 dello Statuto: *"a) promozione, produzione e gestione di trasmissioni radiofoniche, giornali e quotidiani periodici ed attività audiovisive e televisive tese a fornire un'articolata informazione, che dovrà rispondere, nei suoi contenuti prevalenti, alle direttive impartite dai Soci stessi, nell'ambito della partecipazione democratica, della promozione della pace, della giustizia e della salvaguardia dell'ambiente, e della realizzazione e tutela dei diritti delle persone e dei popoli, a partire dagli oppressi e dai più deboli (...)"*.
2. A tal fine la Cooperativa effettua le varie attività previste dall'art. 5. dello Statuto sociale.
3. La Radio traduce e fa propri tutti gli scopi sociali della Cooperativa.

ART. 3: CATEGORIE DI SOCI COLLABORATORI.

1. La persona che intende operare con la Radio come **Collaboratore** può svolgere diverse attività, disgiunte o congiunte, che corrispondono alle seguenti figure:
 - a. **Autore**: è colui il quale, idea e/o realizza la trasmissione radiofonica;
 - b. **Conduttore**: è colui che, parlando ai microfoni della Radio, conduce la trasmissione;
 - c. **Coadiutore**: è un ospite fisso della trasmissione che coadiuva il conduttore, nella parte redazionale e/o tecnica;
 - d. **Regista**: è colui che cura gli aspetti tecnici della messa in onda della trasmissione;
 - e. **Aiutante generico**: è colui il quale, senza collaborare direttamente a una trasmissione radiofonica, mette a disposizione del Comitato di Redazione le proprie competenze a seconda delle necessità (es: vigilanza, pulizia e gestione dei locali della Radio, amministrazione delle trasmissioni, contatto con i Conduttori, ecc.).

ART. 4: RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE

1. Ciascuna trasmissione, indipendentemente dalla pluralità delle persone che concorrono a realizzarla, deve individuare un Responsabile della trasmissione che assume la responsabilità del programma radiofonico nei confronti del Comitato di Redazione della Cooperativa e di fronte a terzi.
2. Il Responsabile della trasmissione deve essere individuato nominativamente nella richiesta di cui al successivo art. 7.

ART. 5: OSPITI DELLE TRASMISSIONI RADIOFONICHE

1. Si intende per Ospite delle trasmissioni radiofoniche la persona invitata occasionalmente ad intervenire, fisicamente o telefonicamente o mediante scritto, ad una trasmissione radiofonica.

ART. 6: GRATUITÀ DELLE ATTIVITÀ DEL COLLABORATORE.

1. Il Collaboratore radiofonico si impegna a svolgere i propri compiti volontariamente, con serietà e disponibilità, senza alcun compenso, diretto od indiretto.
2. Eventuali spese sostenute dal Collaboratore per le necessità della Radio potranno essere rimborsate dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, solo se documentate e previamente autorizzate.

ART. 7: DOMANDA DI AMMISSIONE A COLLABORATORE RADIOFONICO.

1. L'aspirante Collaboratore della Radio dovrà presentare al Comitato di Redazione una domanda scritta nella quale dovrà essere indicato il tipo di attività che intende svolgere per la Radio, secondo le categorie indicate nel precedente articolo 3, utilizzando il modulo come da allegato A del presente Regolamento.
2. Sono ammessi Collaboratori anche i minorenni solo se accompagnati da un garante maggiorenne di cui devono essere forniti i dati anagrafici nella domanda di ammissione, al pari del richiedente.

ART. 8: MODALITÀ DI AMMISSIONE A COLLABORATORE RADIOFONICO.

1. La domanda di cui all'articolo precedente dovrà pervenire, autografata e corredata dei documenti richiesti, al Comitato di Redazione presso la sede legale della Cooperativa sita in Padova, Via Antonio da Tempo nr. 2.
2. Il Comitato di Redazione, tramite la propria struttura, provvederà a comunicare in forma scritta l'ammissione o meno al richiedente entro e non oltre 90 giorni dal ricevimento della domanda; l'ammissione definitiva sarà, comunque, subordinata al superamento del periodo di prova come indicato nel successivo art. 9.
3. Il Collaboratore ammesso, inoltre, prima dell'inizio delle trasmissioni dovrà consegnare l'eventuale ulteriore documentazione richiesta e necessaria per lo svolgimento della propria attività e la programmazione di cui all'art. 23.

4. Il trattamento dei dati personali verrà attuato nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali, secondo l'apposito modulo di cui allegato B.

ART. 9: PERIODO DI PROVA.

1. L'ammissione come Collaboratore prevede un periodo di prova la cui durata non potrà essere superiore a nr. 6 trasmissioni.
2. Nel corso del periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di collaborazione in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso ma con obbligo di comunicazione scritta.
3. Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi del presente Regolamento.
4. Trascorso il periodo di prova senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di collaborazione, l'aspirante Collaboratore si intende tacitamente confermato.

ART. 10: COMPATIBILITÀ CON ALTRA ATTIVITÀ

1. I Collaboratori possono prestare la loro attività in via continuativa anche presso altri organi di informazione (ad es: emittenti radiofoniche e televisive o giornali e periodici) solo previa comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione che ne valuterà la compatibilità con le finalità e gli scopi sociali della Cooperativa, con le disposizioni statutarie, regolamentari e disciplinari della stessa; in ogni caso il Consiglio di Amministrazione si riserva, sia in via preventiva che successiva, un giudizio sulla effettiva compatibilità con lo svolgimento dell'attività a favore della Radio.
2. Qualora il Consiglio di Amministrazione reputi incompatibile lo svolgimento di attività presso altri organi di informazione comunicherà la propria decisione scritta e motivata al Collaboratore, il quale - nei 20 giorni successivi - dovrà comunicare se intende conformarsi alla decisione del Consiglio di Amministrazione.
3. Lo svolgimento da parte del Collaboratore di attività in qualunque forma presso altri organi di informazione senza la preventiva comunicazione di cui al punto 1 o nonostante il contrario avviso di cui al punto 2 o, comunque, in difformità, anche parziale, con le decisioni del Consiglio di Amministrazione, può costituire autonoma causa di sospensione del Collaboratore come previsto e con le modalità di cui all'art. 33.
4. Qualora la situazione si presenti di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà procedere al recesso del Collaboratore dal rapporto di collaborazione con la Radio.

ART. 11: ORGANIZZAZIONE DEL PALINSESTO RADIOFONICO.

1. Il Comitato di Redazione provvede, tramite la propria struttura, ad organizzare periodicamente il palinsesto radiofonico della Radio e metterlo a disposizione di ogni Collaboratore, nel modo più opportuno.
2. L'organizzazione del palinsesto verrà concordata con i Responsabili delle trasmissioni.
3. In caso di necessaria ristrutturazione del palinsesto il Comitato di Redazione si riserva la facoltà di ridurre l'orario o modificare il calendario delle trasmissioni dandone preavviso ai Responsabili delle trasmissioni.
4. In caso di collegamenti in diretta ad eventi di particolare importanza il Comitato di Redazione potrà chiedere ai Collaboratori la temporanea riduzione o sospensione delle trasmissioni coinvolte.

ART. 12: SETTORI RADIOFONICI E RESPONSABILE DI SETTORE

1. Tutte le trasmissioni di Radio Cooperativa vengono suddivise nei seguenti Settori: Cultura, Informazione, Musica, Intrattenimento, Servizi.
2. Periodicamente, su indicazione del Comitato di Redazione, i Conduttori delle trasmissioni si riuniranno per Settore ed indicheranno un Responsabile di Settore che fungerà da tramite tra i Conduttori stessi e il Comitato di Redazione principalmente per le funzioni indicate nel presente Regolamento.

ART. 13: PARTECIPAZIONE. DIRITTI E DOVERI DEL COLLABORATORE. RAPPORTO CON IL COMITATO DI REDAZIONE E CON IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA COOPERATIVA.

1. Tutti i Collaboratori hanno uguali diritti e uguali doveri indipendentemente dal tipo di attività svolte a favore della Radio.
2. Ogni Collaboratore è tenuto a svolgere le proprie attività con puntualità e impegno.
3. I Collaboratori dovranno essere informati circa l'assetto organizzativo, l'organigramma della Radio e le scelte di importanza particolare del Comitato di Redazione.
4. Ogni Collaboratore deve attenersi alle delibere degli Organi Sociali della Radio e della Cooperativa e deve partecipare alle Riunioni e alle Assemblee indette dal Comitato di Redazione e/o dal Responsabile di Settore.
5. Nella Cooperativa e nella Radio è vietato ogni tipo di discriminazione tra i Collaboratori.
6. Ogni Collaboratore ha diritto di esprimersi liberamente in ordine alla Radio, comunicando il proprio dissenso motivato, critiche o consigli, eventuali richieste di chiarimenti o interventi in forma scritta ed in modo costruttivo al Comitato di Redazione, anche tramite il proprio Responsabile di Settore. Il Comitato di Redazione si riserva di condurre una valutazione e, qualora ritenuto opportuno, di sottoporre il tutto al Consiglio di Am-

ministrazione che valuterà l'eventuale discussione in Assemblea, predisponendo uno specifico punto dell'ordine del giorno alla prima Assemblea possibile.

7. I Collaboratori sono tenuti alla riservatezza e al segreto su tutte le decisioni e i fatti per cui sia espressamente richiesta la riservatezza dal Comitato di Redazione, dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea.

8. Chiunque opera all'interno della Radio è invitato a compiere opera di promozione e pubblicità della Radio stessa ed è tenuto a informare il Comitato di Redazione di ogni atto contrario agli interessi della Radio e della Cooperativa.

TITOLO SECONDO:

Disposizioni in materia di conduzione di un programma radiofonico

ART. 14: DILIGENZA INFORMATIVA DEL COLLABORATORE.

1. Il Collaboratore deve prendere attentamente visione di tutte le comunicazioni affisse nella bacheca della Radio dal Comitato di Redazione, frequentare i Corsi di Aggiornamento proposti e partecipare alle Riunioni indette dal proprio Responsabile di Settore e quelle del Comitato di Redazione, ove richiesto.

2. Il Collaboratore deve uniformarsi alle regole di conduzione come da "Manuale del Conduttore" di cui una copia viene conservata in luogo visibile a tutti nella sede della Radio.

ART. 15: DEONTOLOGIA DEL CONDUTTORE.

1. I Conduttori non devono esprimere in diretta radiofonica giudizi sugli altri Conduttori, su altre trasmissioni, sulla Radio o sulla Cooperativa.

2. Ogni Collaboratore è invitato a conoscere gli altri Collaboratori al fine di armonizzare e coordinare le proprie attività.

3. La Radio forma una comunità di cui ogni Collaboratore è espressione: l'autonomia e la discrezionalità concessa nella realizzazione della propria trasmissione non deve tradursi in arbitrio ed irresponsabilità. Sono vietate comunicazioni ed affermazioni in aperto contrasto con gli scopi sociali della Radio e della Cooperativa, come individuati nello Statuto in particolare all'art. 5 e nel presente Regolamento agli artt. 1 e 2 e come, comunque, desumibili dai principi regolatori della vita della Radio.

4. Qualsiasi dissenso o qualsiasi dichiarazione personale deve essere manifestata nel rispetto delle diverse opinioni, con sobrietà di linguaggio e con educazione civica e morale.

ART. 16: PUBBLICITÀ COMMERCIALE.

1. La pubblicità di prodotti commerciali non è permessa in Radio né direttamente né indirettamente.

2. Qualsiasi informazione a carattere personale che possa implicare un fine di lucro è vietata anche se espressamente richiesta da un radioascoltatore.

ART. 17: MODALITÀ DI CONDUZIONE DELLA TRASMISSIONE.

1. Le trasmissioni radiofoniche devono iniziare il programma con la sigla identificativa della Radio e della trasmissione.

2. La durata della trasmissione varia da un minimo di 30 minuti a un massimo di 1 ora e 30 minuti, salvo disposizioni particolari.

3. Le trasmissioni devono rispettare gli orari di inizio e termine come stabilito nel palinsesto lasciando, quindi, il tempo tecnico necessario al cambio di Conduttore.

4. Alla fine della propria trasmissione il Conduttore deve preoccuparsi della continuità della messa in onda della Radio per almeno 3 ore e della corretta compilazione del registro delle trasmissioni.

5. Il registro deve essere compilato indicando il nome, la data e l'orario della trasmissione e la scritta "autoprodotto". Se la trasmissione è di particolare interesse (ad es. per la presenza di ospiti, etc.) deve essere scritto nel registro in modo da poter utilizzare il file nello spazio repliche o negli spazi risultanti da carenza di trasmissioni.

6. Ogni Collaboratore è tenuto, all'inizio della trasmissione da lui condotta, a registrarla secondo le modalità previste nel "Manuale del Conduttore"

7. Durante ogni trasmissione radiofonica, il Collaboratore dovrà comunicare ai Radioascoltatori:

- a) Ora e data della trasmissione;
- b) Denominazione del programma;
- c) Nome e cognome o pseudonimo dei Collaboratori presenti nella trasmissione e degli eventuali Ospiti;
- d) Numeri di telefono, cellulare e fax della Radio;
- e) Numero di conto corrente per i versamenti in favore della Radio.

ART. 18: INTERVENTO DEI RADIOASCOLTATORI.

1. Il tempo di conversazione con i Radioascoltatori è considerato un elemento qualificante della Radio e, pertanto, il Conduttore deve favorire, senza discriminazione alcuna, l'intervento dei Radioascoltatori, mettendo a suo agio l'interlocutore, ma salvaguardando il pieno rispetto di tutti i Collaboratori e degli Ospiti.

2. È fatto obbligo al Conduttore di chiedere il nome e la località di provenienza al Radioascoltatore che interviene in trasmissione, al fine di responsabilizzarlo in ordine alle affermazioni che andrà a fare in diretta.
3. Qualora il Radioascoltatore intervenuto si rifiuti di presentarsi, il Conduttore ha facoltà di togliergli la diretta radiofonica.
4. Il Conduttore, prima di aprire la conversazione con i Radioascoltatori, deve invitare gli intervenienti ad attenersi al tema trattato, ad essere sintetici e ad astenersi da giudizi e da espressioni offensive, volgari o scortesi verso chiunque.
5. Qualora il Radioascoltatore intervenuto cominci ad offendere o ad esprimersi in maniera volgare, immorale o illegale, il Conduttore ha il dovere di interrompere la diretta radiofonica, dissociandosi pubblicamente ed espressamente.

ART. 19: STRUMENTAZIONE TECNICA.

1. I Conduttori ed i Collaboratori in genere devono saper usare al meglio gli strumenti a disposizione. In caso di difficoltà sono invitati a non improvvisarsi tecnici e a contattare il Responsabile Tecnico indicato dal Comitato di Redazione per le delucidazioni necessarie.
2. Nella strumentazione alcune impostazioni hanno una posizione predeterminata per ragioni tecniche; sono vietate, quindi, le modifiche che possano alterare la qualità delle registrazioni. Si tenga presente che le registrazioni devono avere determinate caratteristiche per essere trasmesse in differita.
3. Gli strumenti e il mobilio vanno usati con proprietà, delicatezza e competenza evitando di procurare danni. Qualora si verifichi o venga provocato un danno o un guasto o ci si accorga di danni o di difetti tecnici, è fatto obbligo di informare prontamente il Comitato di Redazione e apporre una nota nell'apposita bacheca.

ART. 20: USO DEL TELEFONO E DEL CELLULARE DELLA RADIO.

1. Il telefono e il cellulare presenti nei locali della Radio vanno utilizzati solo in ricezione o per le esigenze della trasmissione previa autorizzazione del Comitato di Redazione.
2. È fatto divieto di utilizzare il telefono e/o il cellulare della Radio a scopo personale.

ART. 21: USO DEI LOCALI DELLA RADIO.

1. È severamente vietato fumare, mangiare o bere nella stanza di trasmissione della Radio, salvo bere acqua sempre salvaguardando l'integrità delle apparecchiature di trasmissione.
2. È fatto obbligo a ciascun Collaboratore di lasciare in ordine e/o riordinare gli spazi comuni, svuotando i cestini, raccogliendo le proprie carte e segnalando anomalie o necessità al Comitato di Redazione.
3. Le pulizie vengono coordinate dal Comitato di Redazione il quale individua, secondo le disponibilità, i periodi (mensili o quindicinali) per cui ciascun Collaboratore deve prendersi l'onere di pulire gli spazi comuni.

ART. 22: REGISTRAZIONI.

1. Le trasmissioni effettuate in diretta durante la giornata vanno registrate in file nel personal computer presente nella sala di trasmissione, seguendo le istruzioni del "Manuale del Conduttore".
2. È vietato utilizzare il pc per scopi diversi dalle registrazioni e dalle repliche.

ART. 23: LIBERATORIA PER LA DIFFUSIONE DELLA TRASMISSIONE.

1. Ciascun Collaboratore che presti la propria collaborazione al fine di realizzare un programma radiofonico deve sottoscrivere, prima di iniziare qualsiasi attività anche di mera prova, il modulo di liberatoria per l'utilizzo e la diffusione dei programmi radiofonici che lo coinvolgono come da allegato C.

ART. 24: RECESSO ED ESCLUSIONE DEL COLLABORATORE.

1. Il Collaboratore può essere escluso in tutti i casi di violazioni gravi delle disposizioni del TITOLO TERZO ed, in ogni caso, qualora assuma un atteggiamento non conforme allo Statuto e al presente Regolamento della Cooperativa.
2. L'esclusione verrà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, dopo contestazione dell'addebito al Collaboratore.
3. Il Collaboratore che per motivi personali non sia più in grado di prestare la propria attività, può recedere dal rapporto comunicandolo per iscritto al Comitato di Redazione.

ART. 25: USO DI MUSICASSETTE E/O CD DI MUSICA.

1. Il Collaboratore, sotto la propria responsabilità, si impegna a trasmettere opere musicali coperte da Diritto d'Autore provenienti da supporti originali (cd, vinili, audiocassette, etc.) e/o acquistati e/o acquisiti legalmente su Internet.

TITOLO TERZO: Disposizioni in materia di procedimenti disciplinari

ART. 26: COMPORTAMENTO DEL COLLABORATORE.

1. Il Collaboratore, nello svolgimento delle sue attività, deve conformare il proprio comportamento alla massima diligenza, correttezza e lealtà.

2. Oltre alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento ogni Collaboratore, a titolo esemplificativo e non esaustivo, deve:

- a) mantenere un contegno rispettoso verso i membri del Comitato di Redazione della Radio, i membri del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, i Colleghi, i Radioascoltatori e quanti altri abbiano rapporti con la Radio e la Cooperativa;
- b) osservare attentamente tutte le norme sulla sicurezza e sulla prevenzione infortuni che la Radio e la Cooperativa devono rendere note attraverso le comunicazioni e le raccomandazioni all'uopo predisposte;
- c) osservare le disposizioni di legge e adottare ogni misura prudenziale ritenuta utile al fine di evitare l'insorgenza di malattie, infortuni e danni a sé e ai propri Colleghi;
- d) avere cura di locali, mobili, oggetti, strumentazione, attrezzature e cancelleria a lui affidati dalla Cooperativa e dal Comitato di Redazione;
- e) rispettare le norme dello Statuto, le circolari esplicative comunicate dal Comitato di Redazione e dalla Cooperativa ed ogni altra prescrizione di legge;
- f) segnalare con tempestività qualsiasi situazione che possa recare danno a sé, ai Colleghi, ai Radioascoltatori e agli interessi della Cooperativa in genere;
- g) essere reperibile per comunicazioni urgenti ed indifferibili; a tal fine, se posseduto, è necessario fornire il numero del proprio telefono cellulare e del proprio indirizzo di posta elettronica al CdR, aggiornando sempre i riferimenti, qualora necessario.

3. Il Collaboratore deve tenere un atteggiamento, anche fuori dall'ambiente della Radio e dallo svolgimento delle attività alla Radio collegate, tale da non recar danno volontariamente agli interessi, all'immagine e alla reputazione della Radio e della Cooperativa.

ART. 27: NORME DA OSSERVARE IN CASO DI RITARDI E ASSENZE.

1. Il Collaboratore deve rispettare l'orario concordato per lo svolgimento della propria attività e in particolare rispettare gli orari della messa in onda delle trasmissioni radiofoniche.
2. I ritardi e le assenze devono essere giustificati immediatamente e preventivamente, con qualunque mezzo ove possibile, in modo da dare la possibilità al Responsabile del Palinsesto (indicato dal Comitato di Redazione) di provvedere altrimenti.

ART. 28: NORME DA OSSERVARE IN CASO DI MALATTIA.

1. L'assenza per malattia deve essere comunicata al Responsabile del Palinsesto (indicato dal Comitato di Redazione)

ART. 29: NORME DA OSSERVARE IN CASO DI INFORTUNI.

1. Il Collaboratore che subisce un infortunio nello svolgimento di attività concernenti la Radio deve far pervenire al Consiglio di Amministrazione il certificato di infortunio rilasciato dal presidio Sanitario che lo accerta, inderogabilmente entro il giorno successivo al momento in cui è avvenuto l'evento.
2. L'inosservanza delle norme summenzionate per la trasmissione dei certificati, configura comportamento passibile di sanzione a livello disciplinare.

ART. 30: NORME DA OSSERVARE IN CASO DI PERIODI DI ASSENZA PROLUNGATA

Sia le vacanze che le assenze prolungate devono essere comunicate per iscritto con qualunque mezzo al Responsabile del Palinsesto (indicato dal Comitato di Redazione) almeno 15 giorni prima dell'inizio del periodo interessato.

ART. 31: TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.

1. Le mancanze di un Collaboratore possono dar luogo all'adozione dei seguenti provvedimenti da parte del Consiglio di Amministrazione:
 - richiamo verbale;
 - richiamo scritto;
 - sospensione dalle attività per un periodo non superiore a 6 trasmissioni radiofoniche;
 - risoluzione del rapporto di collaborazione con preavviso;
 - risoluzione del rapporto di collaborazione senza preavviso.

ART. 32: PROCEDURA PER L'APPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.

1. Il Consiglio di Amministrazione non potrà applicare nei confronti di un Collaboratore alcun provvedimento disciplinare - ad eccezione del rimprovero verbale - senza avergli preventivamente contestato per iscritto l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa, qualora richiesto.
2. A tal fine in seno al Consiglio di Amministrazione sono delegati, secondo un criterio di rotazione, due Consiglieri quali Responsabili del procedimento disciplinare.

3. Nel termine di 5 giorni dal ricevimento della contestazione il Collaboratore potrà presentare le proprie giustificazioni per iscritto.
4. Trascorso il predetto termine di 5 giorni senza alcuna difesa da parte del Collaboratore ovvero qualora il Consiglio di Amministrazione non abbia ritenuto valide e/o sufficienti le giustificazioni addotte dal Collaboratore, il Consiglio di Amministrazione medesimo potrà dare applicazione alle sanzioni disciplinari dandone motivata comunicazione all'interessato.
5. Se il provvedimento disciplinare non verrà comunicato entro i 20 giorni successivi a quello della presentazione delle giustificazioni, le stesse si riterranno accolte.
6. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione e parimenti l'arco temporale per l'individuazione del numero delle infrazioni e dei corrispondenti provvedimenti disciplinari è di 2 anni.
7. Il Consiglio di Amministrazione, nell'adottare la sanzione disciplinare ritenuta più opportuna, deve tener conto dell'intenzionalità del comportamento censurato, del danno a persone e cose eventualmente prodotto, del comportamento tutto tenuto dal responsabile e di ogni altro elemento utile a graduare la sanzione.

ART. 33: SOSPENSIONE CAUTELARE NON DISCIPLINARE.

1. Durante il periodo concesso al Collaboratore per fornire le proprie giustificazioni in ordine alle mancanze addebitategli, il Comitato di Redazione per le contestazioni di maggior gravità, potrà disporre, anche con effetto immediato, la sospensione cautelare non disciplinare del Collaboratore, indicandone il periodo di applicazione.
2. In caso di manifesta ubriachezza o di alterazione da sostanze stupefacenti di un Collaboratore all'interno dei locali della Radio o qualora si verifichi altra situazione che presenti pericolo grave imminente per l'incolumità di cose e persone, ferma restando l'attivazione delle procedure di disciplina di cui al presente capo, la sospensione cautelare potrà essere disposta con effetto immediato anche dal Responsabile di Settore, previa verifica e ratifica da parte del Comitato di Redazione.

TITOLO QUARTO Disposizioni finali
--

ART. 34: CONTROVERSIE.

1. Fatta salva la facoltà delle parti di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria per la tutela dei propri interessi, per le controversie insorgenti tra i vari soggetti interessati alla vita della Radio, è fatto obbligo alla parte più diligente di esperire un tentativo obbligatorio di conciliazione avanti il Comitato di Risoluzione delle Controversie (in sigla RSC) istituito su proposta del Consiglio di Amministrazione ed approvato in Assemblea con la maggioranza ordinaria.
2. Fanno parte del Comitato di Risoluzione di diritto un membro del Consiglio di Amministrazione o un suo delegato, un Socio nominato dall'Assemblea e non facente parte del Consiglio di Amministrazione e, con funzioni di Presidente, un terzo membro scelto di comune accordo dagli altri due membri.
3. Il tentativo obbligatorio di conciliazione deve concludersi entro 60 giorni dalla richiesta di una delle parti, non ha particolari formalità ed il suo parere è secondo equità e non vincolante tra le parti.

ART. 35: NORME DI RINVIO.

Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di legge in vigore in quanto applicabili

ART. 36: MODIFICHE.

Il presente Regolamento consta di nr. 36 articoli e può essere modificato per iscritto solo con delibera Assembleare con le stesse modalità attuate per la sua adozione.